

DELIBERAZIONE N. 34	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 MARZO 2014
ORDINE DEL GIORNO . 2	
UFFICIO/I PROponentE/I:	U.O. AFFARI LEGALI
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	U.O. AFFARI LEGALI
TERMINE ENTRO IL QUALE L'ADEMPIMENTO DOVRÀ CONCLUDERSI:	TERMINI DI REGOLAMENTO

## 2.4 Art. 14 del D.Lgs. 33/2013 – interpretazione normativa trasparenza

Il Presidente ricorda che il d.lgs n. 33/2013 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, disciplina all’art. 14 gli “*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*” stabilendo i documenti e le informazioni che le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale; si riporta per completezza il contenuto dell’art. 14:

Art. 14.

*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4<sup>1</sup>, della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

<sup>1</sup> 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1.

Il Presidente ricorda che, sulla scorta della delibera CIVIT (attualmente ANAC) n. 65/2013 del 31 luglio 2013 che ha lasciato alle amministrazioni l'individuazione al proprio interno dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività, il Consiglio, con delibera n. 181 del 30.09.13 ha considerato il Rettore destinatario degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. citato.

Nella sede odierna si porta all'attenzione dei consiglieri un passaggio inserito nel "Rapporto (ANAC) sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012" e precisamente:

### **5.3.1. Gli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico**

L'Autorità ha adottato la delibera n. 65/2013, sull'applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Tra i punti controversi, l'Autorità ha chiarito che: oltre alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 14 anche gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate; **gli obblighi di pubblicazione sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto (20 aprile 2013); le amministrazioni, gli enti e le società individuano i componenti degli organi di indirizzo politico**, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività; non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione dell'art. 14, c. 1, lett. f) i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Con risposte a specifici quesiti, l'Autorità ha inoltre avuto modo di dare indicazioni sull'individuazione dell'organo di indirizzo nel caso di enti pubblici non territoriali o di enti di diritto privato, quali società partecipate dove di norma non si hanno organi elettivi. **Ad avviso dell'Autorità, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze quali, tra le altre, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.**

Sulla base delle indicazioni ivi formulate, nonché delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale ANAC secondo cui "nell'ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di amministrazione, ed eventualmente, in relazione alla funzioni attribuitegli dallo Statuto, il Senato accademico", il Presidente ritiene opportuno sollecitare da parte dell'organo una nuova riflessione in merito ai soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Alla luce delle considerazioni e degli elementi di novità sopra illustrati, l'U.O. Affari Legali ritiene opportuno sottoporre al Consiglio una revisione della deliberazione.

Il Consiglio, dopo attenta riflessione, delibera all'unanimità di individuare, quali ulteriori soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, i componenti del Consiglio di amministrazione stesso e del Senato accademico.